

PROPOSTA NUOVO STATUTO DELLA SOCIETA' TPL LINEA S.R.L.

<p>STATUTO VIGENTE (in corsivo le parti modificate o eliminate)</p>	<p><u>NUOVO STATUTO</u></p>
<p>Titolo I Denominazione, Sede, Durata, Domicilio, Oggetto</p> <p>Articolo 1 (Denominazione e sede)</p>	<p><u>Titolo I</u> <u>Denominazione, Sede, Durata, Domicilio, Oggetto</u></p> <p><u>Articolo 1</u> <u>(Denominazione e sede)</u></p>
<p>1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata “TPL LINEA S.r.l.”</p>	<p>1.1 È costituita la Società a responsabilità limitata denominata “TPL LINEA S.r.l.” (di seguito anche “T.P.L.” o “Società”)</p>
<p>1.2 La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell’ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all’estero.</p>	<p>1.2 Stante la natura di società a partecipazione pubblica titolare di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto, non sarà ammessa la partecipazione di capitali privati ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e a condizione che ciò avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società.</p>
	<p>1.3 La Società T.P.L. svolge la sua attività mediante il modello in <i>house providing</i> ed è sottoposta al controllo analogo congiunto da parte degli Enti Soci ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d, D.lgs 19.08.2016 n.175 e s.m.i, con soggezione a potere di coordinamento esterno come previsto dall’art. 2497 <i>septies c.c.</i></p>
	<p>1.4 La Società ha sede nel Comune di Savona e sede secondaria a Cisano sul Neva. Il trasferimento della sede della Società nell’ambito dello stesso Comune è deciso dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà inoltre istituire dipendenze, succursali, uffici, agenzie, ove occorra anche all’estero, in attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 4-quater.</p>

**Articolo 2
(Durata)**

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo Articolo 18.

**Articolo 3
(Libro dei Soci – Domicilio dei Soci)**

3.1 La Società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei Soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei Soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicati, i relativi recapiti.

3.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro Soci. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei Soci si deve far riferimento alla residenza anagrafica.

**Articolo 4
(Oggetto)**

4.1 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;
2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di trasporto di qualunque genere e specie.

4.2 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:

**Articolo 2
(Durata)**

2.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata una o più volte previa apposita delibera adottata con le maggioranze di cui al successivo articolo 17.

2.2 La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai Soci che non abbiano concorso alla relativa deliberazione.

**Articolo 3
(Enti Soci - Domicilio dei Soci)**

3.1 Ai fini del presente Statuto e degli altri atti societari, tra i soci, ossia coloro che detengono una quota di partecipazione del capitale sociale, sono individuati come Enti Soci gli enti locali costituenti l'Ambito Territoriale Ottimale del Savonese.

3.2 Il domicilio dei Soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si deve far riferimento alla residenza anagrafica.

**Articolo 4
(Oggetto)**

4.1 La Società T.P.L., società *in house* degli Enti Soci, opera secondo il modello dell'*in house providing* previsto dall'Unione Europea ed in particolare dall'articolo 5, par. 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007, nonché dalle norme interne in quanto applicabili e compatibili con il regolamento citato.

4.2 In relazione a quanto previsto dalle lettere a, b, d, e dell'art.4 del d.lgs 175/2016 la Società ha quale oggetto sociale la gestione del servizio di mobilità pubblico locale nell'Ambito territoriale Ottimale del Savonese, come individuato dalla L. Reg. n. 33/2013.

4.3 La Società ha per oggetto le seguenti attività:
1) la gestione del trasporto pubblico di persone, in proprio e o per conto terzi e o in concessione, di

<p>a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;</p> <p>b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;</p> <p>c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;</p> <p>d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;</p> <p>e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;</p> <p>f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc);</p> <p>g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche.</p> <p>Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.</p>	<p>linea o non di linea, sia direttamente sia mediatamente, per terra, per aria e per mare, tenuto conto della programmazione disposta dagli Enti competenti nel rispetto delle vigenti normative;</p> <p>2) l'assunzione e lo svolgimento di servizi di mobilità di qualunque genere e specie.</p> <p>4.4 Rientrano inoltre nell'oggetto sociale tutte le attività connesse, strumentali e complementari finalizzate allo scopo del trasporto di persone ed all'efficienza della gestione aziendale, alla tutela dalla concorrenza, al miglioramento ed all'ampliamento della posizione e delle quote di mercato; a titolo esemplificativo:</p> <p>a) attività di supporto alla pianificazione ed al controllo del sistema della mobilità, comunque di competenza degli Enti locali;</p> <p>b) attività di analisi del mercato del trasporto pubblico, pianificazione dei processi di sviluppo aziendale e di marketing e comunicazione;</p> <p>c) manutenzione e riparazione di autoveicoli nonché imbarcazioni e relativi componenti, con la connessa gestione di tutte le attrezzature e gli impianti ad essa strumentali, anche per conto di terzi;</p> <p>d) attività concernenti depositi, officine e la relativa impiantistica ed attrezzature correlate, i magazzini ricambi e complessivi per autoveicoli e imbarcazioni;</p>
<p>4.3 È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile.</p>	<p>e) sviluppo, progettazione e applicazione di tecnologie nuove per la regolazione, gestione e controllo della mobilità, ivi comprese la realizzazione e gestione degli impianti e relative attrezzature e sistemi;</p> <p>f) realizzazione e/o gestione di infrastrutture destinate alla mobilità (es. parcheggi, autorimesse, ecc);</p> <p>g) attività di noleggio, di assunzione e gestione di agenzia di viaggi e turistiche.</p> <p>Nonché compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale.</p>
	<p>4.5 È in ogni caso escluso l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività bancaria o di prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette ad autorizzazione o riserva di legge, ivi incluse l'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio di fideiussioni, avvalli, garanzie</p>

ipotecarie, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito sia a favore di terzi che di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Articolo 2359 del codice civile.

4.6 Oltre l'80% del fatturato deve essere svolto in favore degli Enti Soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata.

4.7 La Società può svolgere le suddette altre attività, previa specifica autorizzazione degli Enti Soci e nei limiti nella stessa contenuti, purché accessorie e/o strumentali all'attività prevalente e nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 175 del 2016, ivi incluse le attività esercitate in via secondaria che dovranno avere contabilità separata ed il conto economico delle stesse non potrà influire sulla determinazione del servizio del trasporto pubblico locale se non in riduzione.

4.8 Il mancato rispetto del limite di cui al precedente punto 4.7 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. Lo sfioramento è sanabile entro 3 mesi da quando si manifesta, ove la società rinunci all'attività sul mercato, sciogliendo i rapporti contrattuali che comportano il predetto sfioramento, o agli affidamenti diretti.

4.9 I rapporti tra T.P.L e gli Enti Soci per lo svolgimento delle attività affidate sono disciplinati da appositi contratti di servizio che ne disciplinano finalità e modalità di gestione e controllo.

4-bis

Controllo analogo congiunto

4-bis.1 Il controllo analogo congiunto è esercitato nelle forme e con le modalità previste dai Patti Parasociali.

Al fine di rendere effettivo il controllo analogo congiunto e per consentire l'efficace esercizio delle prerogative loro assegnate, gli Enti Soci – anche singolarmente- possono rivolgere in forma scritta al Consiglio di Amministrazione richieste di informazioni inerenti l'attività svolta sul territorio di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fornire tali indicazioni sempre in forma scritta entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

4-bis.2 Il mancato adeguamento agli atti di indirizzo espressione del controllo analogo congiunto, può comportare la revoca del Consiglio di Amministrazione come previsto dal successivo art.12-bis.3

4-ter

Relazione previsionale e programmatica

4-ter.1 Entro il 15 novembre di ciascun anno l'Organo amministrativo della Società dovrà predisporre una Relazione previsionale e programmatica, in cui sono indicati i programmi di attività e l'andamento delle variabili economiche, con il relativo conto economico previsionale per l'anno di riferimento, evidenziando le differenze con l'anno precedente, dando evidenza del fabbisogno di personale e delle linee generali di organizzazione interna articolate negli specifici ambiti di intervento, degli investimenti ed alienazioni patrimoniali con il conseguente piano economico-finanziario, nonché delle attività effettuate nello svolgimento dei compiti affidati eventualmente da altre persone giuridiche controllate dai Soci, ovvero da ulteriori Enti terzi.

4-ter.2 La Relazione si compone di una parte che descrive il prevedibile e programmato andamento della Società per il successivo triennio con particolare riguardo alla gestione del trasporto pubblico locale, di un budget economico triennale, di un programma dei flussi finanziari relativo al primo anno del triennio, di un programma degli investimenti previsti nel triennio e di un programma triennale del fabbisogno di personale.

4-ter.3 I budget previsionali non possono essere configurati in deficit. Il pareggio di bilancio deve essere perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

4-ter.4 La Relazione previsionale e programmatica deve essere definitivamente approvata dall'Organo amministrativo della Società entro il 31 dicembre di ogni anno.

<p style="text-align: center;">Titolo II Capitale Sociale e Conferimenti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile.</p> <p>5.2 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, direttamente e/o indirettamente, solamente da Enti locali.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 (Aumento del Capitale Sociale)</p> <p>6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.</p> <p>6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite.</p> <p>6.2 Le delibere di aumento del capitale sociale che, attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione, spettante ai soci, facessero venire meno la partecipazione totalitaria diretta od indiretta da parte degli enti locali di cui al primo comma del presente articolo, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e dei diritti alle medesime spettanti (compresi pegno, usufrutto, diritti di opzione, etc) da parte dei soci che facciano venire meno tale condizione.</p>	<p>4-ter.5 Entro il 31 luglio l'Organo amministrativo predispone la relazione semestrale sull'andamento della gestione, con evidenza dello stato di attuazione di quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica di cui al presente articolo e degli eventuali, ulteriori specifici indirizzi impartiti.</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Capitale Sociale e Conferimenti</p> <p style="text-align: center;">Articolo 5 (Capitale Sociale)</p> <p>5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 5.100.000,00 (cinquemilioni centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'Articolo 2468 del codice civile.</p> <p>5.2 Il capitale sociale dovrà essere detenuto, per tutta la durata della società, direttamente e/o indirettamente, solamente da Enti locali, salva la partecipazione di capitali privati nei limiti di cui all'articolo 1.2.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 6 (Aumento del Capitale Sociale)</p> <p>6.1 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai Soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute.</p> <p>6.2 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai Soci dissenzienti spetta il diritto di recesso. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua riduzione per perdite.</p> <p>6.3 Le delibere di aumento del capitale sociale che, <u>anche</u> attraverso limitazione o soppressione del diritto di opzione, spettante ai soci, facessero venire meno <u>le condizioni di cui all'articolo 1.3</u>, saranno considerate invalide ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 c.c. Parimenti saranno considerati invalidi gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle azioni e dei diritti alle medesime spettanti (compresi pegno, usufrutto,</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Titolo III Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione</p> <p style="text-align: center;">Articolo 7 (Quote e diritti sociali)</p> <p>7.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto che hanno carattere esclusivamente personale.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 8 (Versamenti e finanziamenti Soci)</p> <p>8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 9 (Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. <i>Prelazione, diritto di covendita e obbligo di seguito</i>)</p> <p>9.1 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, la cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato.</p> <p>9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.</p> <p>9.3 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1,</p>	<p>diritti di opzione, etc) da parte dei soci che facciano venire meno tale condizione.</p> <p style="text-align: center;">Titolo III <u>Quote di Partecipazione, Finanziamenti dei Soci e Regime di Circolazione</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 7</u> <u>(Quote e diritti sociali)</u></p> <p>7.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascun Socio, fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto e dai patti parasociali che hanno carattere esclusivamente personale.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 8</u> <u>(Versamenti e finanziamenti Soci)</u></p> <p>8.1 I Soci possono provvedere al fabbisogno finanziario della Società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i finanziamenti fruttiferi e infruttiferi, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura perdite.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u> <u>(Trasferimento delle partecipazioni)</u></p> <p>9.1 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, la cessione e/o il conferimento di quote di partecipazione al capitale sociale o di diritti di opzione è subordinata all'assenso dell'Assemblea dei soci, da esprimersi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata a.r. con l'indicazione del cessionario. Il gradimento potrà essere rifiutato con deliberazione adeguatamente motivata sulla base di obiettive ragioni che facciano ritenere inopportuno il trasferimento dell'aspirante cessionario indicato.</p> <p>9.2 I Soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle quote di partecipazione al capitale sociale.</p>
---	--

<p>qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione <i>nonché se oggetto dell'eventuale cessione è una partecipazione per la quale può insorgere il diritto di covendita ovvero l'obbligo di seguito di cui, rispettivamente, ai successivi Articoli 9.8 e 9.9.</i></p>	<p>9.3 Fermo il limite di cui all'art. 5.2, una volta ottenuto il gradimento di cui al precedente 9.1, qualora un Socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito, e di liberalità, la propria quota di partecipazione al capitale sociale, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata a.r., specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto della quota di partecipazione al capitale sociale e/o diritti di opzione.</p>
<p>9.4 Per "trasferire" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote.</p>	<p>9.4 Per "trasferire" ai sensi del precedente comma si intende l'atto di porre in essere qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali (compreso il pegno) sulle quote.</p>
<p>9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.</p>	<p>9.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. I Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente comma, debbono manifestare, a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto od in parte, ove possibile, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata a.r. delle proposte di acquisto pervenute.</p>
<p>9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p>	<p>9.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, la quota di partecipazione al capitale sociale o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.</p>
<p>9.7 L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei Soci, fermo</p>	<p>9.7 L'efficacia del trasferimento della quota di partecipazione al capitale sociale nei confronti della Società è subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel competente Registro delle Imprese, fermo in ogni caso l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina,</p>

l'adempimento degli oneri pubblicitari previsti dalla vigente disciplina, nonché all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, diretta o indiretta, da parte di enti pubblici territoriali locali di cui all'articolo 5.2, della totalità del capitale sociale.

9.8 In caso di mancato esercizio della prelazione, sorge in capo ai Soci non cedenti un diritto di covendita della partecipazione da ciascuno di essi detenuta, alle medesime condizioni offerte al Socio cedente dal terzo acquirente (diritto di covendita, c.d. tag along). Nell'ipotesi di esercizio di tale diritto, da comunicarsi al Socio cedente a mezzo di lettera raccomandata A.R. e, a pena di decadenza, entro il medesimo termine di cui sopra relativo all'esercizio della prelazione (90 giorni), quest'ultimo è obbligato a fare acquistare al medesimo acquirente e agli stessi termini e condizioni anche le quote dei Soci titolari del diritto di covendita. Il Socio cedente dovrà peraltro fare tutto quanto in proprio potere affinché il terzo acquirente aderisca ad eventuali patti parasociali relativi alla Società, vigenti al momento del trasferimento. Nell'ipotesi in cui il terzo acquirente non sia disposto ad acquistare le quote dei Soci non cedenti che abbiano esercitato il diritto di covendita, il Socio cedente non potrà procedere al trasferimento della propria quota di partecipazione.

9.9 Nell'ipotesi in cui un Socio con partecipazione di maggioranza anche relativa intenda trasferire ad un terzo acquirente la partecipazione detenuta nella Società ed il terzo acquirente sia disposto ad acquistare il 100% del capitale della Società stessa, sorgerà in capo al Socio cedente il diritto di chiedere agli altri Soci non cedenti di trasferire al terzo acquirente le proprie quote di partecipazione al capitale della Società, alle medesime condizioni pattuite con il terzo acquirente per la cessione della partecipazione del Socio cedente stesso, e sempre che dette condizioni non prevedano un prezzo significativamente inferiore al valore che spetterebbe in caso di recesso, valore da accertarsi, in caso di disaccordo, con la procedura di cui all'art. 2473, terzo comma, del Codice Civile. I Soci non cedenti avranno l'obbligo di trasferire la quota di partecipazione

da ciascuno di essi detenuta (obbligo di seguito, c.d. drag along).

9.10 Il trasferimento che intervenga in violazione del presente Articolo 9 si considera inefficace nei confronti della Società e dei Soci cosicché la Società non può iscrivere l'avente causa nel libro Soci e presso il Registro delle Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione.

Titolo IV
Amministrazione, Assemblea e Organi di
Controllo

Articolo 10
(Amministrazione e cariche)

10.1 L'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione non può nominare uno o più Amministratore/i delegato/i.

10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implicino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10.3 Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.

Titolo IV
Amministrazione, Assemblea e Organi di
Controllo

Articolo 10
(Amministrazione e cariche)

10.1 In considerazione dell'articolata partecipazione al capitale sociale e dell'elevato numero di soci, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non Soci. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un solo Amministratore delegato.

Il compenso del Consiglio di Amministrazione sarà moderato in rigorosa osservanza dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in tema di riduzione della spesa pubblica.

10.2 Per l'adozione di Piani di Investimento che implicino l'effettuazione di impegni di importo complessivamente superiore ad € 3.000.000,00 per esercizio è necessaria la preventiva approvazione dell'Assemblea dei Soci.

10.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbiano già provveduto i soci, e può inoltre nominare un vice presidente con funzioni vicarie senza riconoscimento di compensi aggiuntivi ed un segretario; quest'ultimo anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

10.4 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più procuratori e mandatari, anche

<p>10.5 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.</p>	<p>non Soci, per il compimento di determinati atti o di categorie di atti.</p>
<p>10.6 Il Consiglio di Amministrazione è costituito nel rispetto della vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi, di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori ai dagli Enti soci.</p>	<p>10.5 Non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, con sentenza definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.</p>
<p>10.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica.</p>	<p>10.6 La scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente in tema di equilibrio dei generi. L'organo amministrativo è costituito anche nel rispetto della vigente normativa in materia di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi, di appartenenza / dipendenza di determinati amministratori agli dagli Enti soci. In particolare, gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti di una società controllante, in virtù del principio di omnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa stabilito dalla vigente normativa, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.</p>
<p>10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile., fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.</p>	<p>10.7 Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto un compenso, determinato con decisione dei Soci stessi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. In assenza di tale decisione, l'attività prestata dai membri del Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi gratuita, avendo diritto esclusivamente all'eventuale rimborso delle spese occasionate dalla carica. E' fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.</p> <p>10.8 Gli Amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 del Codice Civile, fatta eccezione per le cariche di amministrazione rivestite in seno a società che siano socie dirette</p>

Articolo 11
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

11.1 I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai successivi Articoli 14 e 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

11.2 Il socio GTT SpA ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

11.3 Fermo restando quanto previsto dal presente Articolo 11.2, gli amministratori sono revocabili dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Ciò ad eccezione dell'Amministratore nominato da GTT Spa che dovrà, invece, necessariamente, essere nominato direttamente dalla stessa.

11.5 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci (ivi inclusi coloro che ne sono membri ai

della società o a società appartenenti al Gruppo cui appartiene la società socia.

10.9 Nel rispetto degli indirizzi formulati degli Enti soci, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea ordinaria le proposte di cui all'articolo 18.

Articolo 11
(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

11.1 I Soci eleggono il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dal successivo Articolo 17. Gli amministratori restano in carica per la durata stabilita dai Soci, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e sono rieleggibili.

11.2 Il socio GTT SpA, quale partner industriale, ha diritto a nominare n.1 membro del Consiglio di Amministrazione, a condizione che continui a detenere una partecipazione superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società. Il diritto sopra previsto è attribuito al socio GTT SpA personalmente e quindi non è trasmissibile ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

11.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 11.2, ciascun amministratore è revocabile dai Soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

11.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, ove nominato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

11.5 Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dai Soci, si intende cessato l'intero Consiglio con

<p><i>sensi dell'Articolo 11.2), si intende cessato l'intero Consiglio con efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.</i></p>	<p>efficacia dalla successiva ricostituzione di tale organo. In tal caso l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio, da effettuarsi nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, dovrà essere convocata d'urgenza a cura degli amministratori rimasti in carica.</p>
	<p><u>11.6</u> I soggetti nominati devono possedere specifiche competenze ed esperienze nel settore di gestione di società di capitali o nelle attività rientranti nell'oggetto sociale o comprovata esperienza professionale.</p> <p><u>11.7</u> I requisiti di cui al comma precedente devono essere documentati da specifico "curriculum", che evidenzi competenze ed esperienze tecniche, giuridiche od economiche specificatamente idonee per divenire componenti degli organi sociali.</p> <p><u>11.8</u> La rielezione a membro del Consiglio di Amministrazione, è consentita al massimo fino a tre mandati consecutivi (calcolati conteggiando per interi anche i mandati conclusi in anticipo, rispetto alla scadenza prevista). Qualora un Consigliere di Amministrazione, venga nominato per tre mandati consecutivi, dal termine dell'ultimo mandato dovranno trascorrere 3 (tre) anni prima di una sua eventuale successiva nomina negli organi sociali.</p> <p><u>11.9</u> Non possono ricoprire la carica coloro che sono in lite con la Società, nonché gli amministratori e i dipendenti di società esercenti attività concorrenti ad esclusione degli amministratori e dipendenti delle società socie.</p> <p><u>11.10</u> Non possono ricoprire la carica dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.</p> <p><u>11.11</u> Se la carica è ricoperta da dipendenti delle Società socie, in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione, essi non percepiranno alcun compenso, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa ed al rimborso delle spese documentate entro i limiti massimi di legge.</p> <p><u>11.12</u> Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i.</p>

Articolo 12
(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 13.3, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

11.13 La qualità di componente il Consiglio di amministrazione si perde quando si verificano le cause ostative di cui al presente articolo.

11.14 Gli Amministratori decadono inoltre se non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.

11.15 Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda all'articolo 11 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed al Codice civile.

Articolo 12
(Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

12.1 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma **12.3**, il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o in altra sede, anche non situata nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da un amministratore o dal Collegio Sindacale.

12.2 La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza, nei quali può avvenire, anche telegraficamente o mezzo e-mail, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori, ovvero anche senza le formalità di convocazione, qualora siano presenti l'intero Consiglio e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

12.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

<p>12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>12.4 Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare con verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.</p>	<p>12.5 Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei presenti.</p>
<p>12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 CC, l'art. 2385 CC e l'art. 2386, ultimo comma, CC.</p>	<p>12.6 Si applica agli Amministratori l'art. 2391 c.c., l'art. 2385 c.c. e l'art. 2386, ultimo comma, c.c.</p>
	<p>12.7 I seguenti atti degli Amministratori, anche ai fini dell'esercizio del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale quale presupposto dell'affidamento <i>in house</i>, sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contratti necessari e comunque opportuni per l'attività della Società, quali ad esempio: contratto per la fornitura di servizi tecnici ed operativi, contratto di affitto di ramo di azienda, contratto per la fornitura di servizi amministrativi, contratto di regolazione dei rapporti finanziari e tesoreria accentrata, contratto di affitto di impianti ed aree per il servizio; b) relazione previsionale e programmatica su base annuale e pluriennale, contenente la definizione del budget economico e finanziario annuale e dei programmi di investimento e di reclutamento di personale da realizzarsi nel corso degli esercizi di riferimento; c) dotazione organica e regolamento del personale; d) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati; e) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda, per un valore superiore a euro 300.000 (trecentomila); f) mutui e altre operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a euro 300.000 (trecentomila); g) tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità.
	<p>12.8 L'organo amministrativo informa gli Enti locali interessati dal servizio, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione degli atti autorizzati, sull'andamento della Società e dei servizi, con particolare riguardo alle esigenze dell'utenza. A tal fine la Società si</p>

dota di adeguati strumenti di controllo di gestione, reportistica e monitoraggio periodico dell'attività.

12.9 L'esecuzione degli atti senza che sia stata richiesta ed ottenuta l'autorizzazione ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca del mandato degli amministratori.

12.10 L'organo amministrativo, in apposita sezione della relazione sulla gestione allegata al bilancio illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione previsionale e programmatica e sulla base delle autorizzazioni ricevute, motivando in particolare sugli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

12.11 L'organo amministrativo predispone altresì annualmente la relazione sul governo societario richiesta dall'articolo 6, comma 4, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a chiusura dell'esercizio sociale da pubblicarsi contestualmente al bilancio di esercizio.

Articolo 12-bis
(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

12 – bis 1 L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Società escluso per gli atti che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi previsti dall'articolo che precede.

12. – bis 2 Rientrano nella competenza esclusiva dell'Organo amministrativo e non sono delegabili, oltre quanto previsto dalla legge, i poteri e le attribuzioni relativi a:

- a) approvazione della proposta delle relazioni previsionali e programmatiche su base annuale e pluriennale (budget) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- b) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
- c) approvazione degli atti di assunzione e licenziamento del personale;

- d) alienazione di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how di valore superiore ad euro 20.000,00= per singola transazione;
- e) l'acquisto, la permuta e l'alienazione di immobili;
- f) le prestazioni di garanzia e le concessioni di prestiti per importi superiori a Euro 50.000,00= per ogni singolo atto;
- g) la proposta di tariffe e prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità;
- h) assunzione di mutui di importo superiore ad euro 75.000,00= per ogni singolo atto.

12. – bis 3. Qualora il Consiglio di Amministrazione si discosti dagli indirizzi espressi a tutela della manifestazione e dell'esercizio del controllo analogo congiunto, esso potrà essere revocato. Nel caso, l'atto di revoca dovrà essere debitamente motivato sentito il Consiglio di Amministrazione.

12. – bis 4. Più in generale il Consiglio di Amministrazione dovrà adempiere a tutti gli obblighi che saranno previsti a carico del gestore dal contratto di servizio che sarà stipulato con il soggetto competente all'affidamento.

Articolo 12-ter
(Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

12-ter.1 Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

12-ter.2 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

12-ter.3 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo meramente esemplificativo videoconferenza, audio conferenza, etc), purché con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

12-ter.4 Le modalità di svolgimento della riunione non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori. Il Consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ciascuna seduta nomina un Segretario, scelto anche al di fuori del Consiglio, il quale provvede alla redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario medesimo, da cui sono fatte constare le deliberazioni assunte e che verrà trascritto su apposito Libro, tenuto a norma di legge.

12-ter.5 Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti; detti documenti fanno piena fede se sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.

Articolo 13 **(Direttore generale)**

13.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare il direttore generale della società. La deliberazione di nomina del Direttore Generale determina la durata dell'incarico, il compenso, i compiti e, se del caso, conferisce i necessari poteri di rappresentanza della Società, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 **(Decisioni dei Soci e loro forma)**

14.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi e a quanto previsto dai precedenti articoli 12 e seguenti, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- 4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi

Articolo 13 **(Modifica dei diritti attribuiti ai Soci)**

13.1 I diritti attribuiti individualmente e personalmente dal presente Statuto al socio GTT SpA possono essere modificati solo con il suo consenso.

Articolo 14 **(Direttore generale)**

14.1 *Il Consiglio di amministrazione può nominare, eventualmente anche individuandolo fra coloro che siano componenti del consiglio medesimo, il direttore generale della società, determinandone i poteri, il compenso e la durata dell'incarico.*

14.2 *Al Direttore generale, ove nominato, competeranno ogni specifico potere ed ogni attribuzione – tanto di natura ordinaria, come straordinaria - occorrente per la conduzione della società in materia di sicurezza, ambiente, organizzazione e gestione del personale,*

<p><i>approvvigionamenti, forniture e clientela, contratti attivi e passivi, ferma restando l'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione in merito a:</i></p> <p><i>a) poteri non delegabili dal consiglio di amministrazione ai sensi di legge;</i></p> <p><i>b) approvazione dei piani operativi annuali (budget) e dei programmi di dotazione complessiva del personale, fermo restando la sua competenza in materia di assunzione del personale dipendente non appartenente alla categoria dirigenziale nei limiti delle previsioni del programma di dotazione;</i></p> <p><i>c) acquisto, vendita, permuta e conferimento di beni immobili, di diritti reali immobiliari e di partecipazioni in altre società;</i></p> <p><i>d) acquisto, vendita, permuta e conferimento di cespiti aziendali, ivi compresi brevetti e know-how, di valore superiore a € 100.000,00= per singola transazione;</i></p> <p><i>e) concessione o prestazione di garanzia e di prestiti di qualsiasi importo e l'assunzione di mutui o l'accensione di linee di credito di importo superiore ad € 75.000,00= per ogni singolo atto;</i></p> <p><i>f) determinazione delle condizioni generali e dei corrispettivi dei servizi, fatta salva la facoltà di procedere al perfezionamento di convenzioni e contratti relativi a servizi speciali di importo annuale contenuto nei limiti di cui al precedente punto d).</i></p>	<p>responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;</p> <p>5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;</p> <p>6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.</p> <p>14.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.</p> <p>14.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro avventi causa.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 (Decisioni dei Soci e loro forma)</p> <p>15.1 Fatti salvi i particolari diritti riguardanti l'amministrazione della Società attribuiti in forza del presente Statuto ai Soci e/o ad alcuni di essi ed a quanto previsto dal precedente Articolo 12, sono riservate alla competenza dei Soci le seguenti materie:</p> <p>1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;</p> <p>2) la nomina nei casi previsti dall'Articolo 2477, secondo e terzo comma, del Codice Civile dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 15</u> <u>(Rappresentanza Legale)</u></p> <p>15.1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferitegli.</p>

3) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
4) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
5) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
6) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'Articolo 2487, primo comma, del Codice Civile.

15.2 I Soci decidono altresì sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione ovvero tanti Soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sottopongono alla loro approvazione.

15.3 Tutte le decisioni dei Soci sono assunte in forma assembleare. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano gli stessi anche se non intervenuti o dissenzienti dalla votazione ed i loro aventi causa.

Articolo 16 (Rappresentanza Legale)

16.1 La rappresentanza e la firma sociale della Società nei confronti di terzi e in giudizio spetta al Presidente o al Vice Presidente nei casi in cui sostituisca il Presidente. La rappresentanza legale della società spetta anche al direttore generale, se nominato, nei limiti delle attribuzioni conferite dall'assemblea.

Articolo 17 (Maggioranze richieste per la decisione dei soci)

17.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.2, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

17.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.

Articolo 16 (Maggioranze richieste per la decisione dei soci)

16.1 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 11.1, 13 e 17.2, l'Assemblea dei Soci delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

16.2 E' fatto salvo ogni eventuale diverso quorum inderogabilmente prescritto dalla legge.

Articolo 17 (Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)

17.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal Registro delle Imprese. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo.

17.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato,

l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione.

17.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio.

17.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente **Articolo 16.**

17.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

17.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

17.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato

<p style="text-align: center;">Articolo 18 (Convocazione e svolgimento dell'Assemblea)</p> <p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea, mediante lettera raccomandata A.R., fax o e-mail, spediti ai Soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei Soci. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno. Nello stesso avviso può essere fissata, per altro giorno, la seconda adunanza, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum costitutivo.</p> <p>18.2 L'Assemblea può validamente costituirsi e deliberare anche in mancanza delle suddette formalità qualora sia presente, o rappresentato, l'intero capitale sociale e la totalità dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed i sindaci, ove nominati, siano presenti ovvero informati della riunione e degli argomenti da trattare e nessuno abbia manifestato opposizione.</p> <p>18.3 Possono intervenire all'Assemblea tutti i Soci cui spetta il diritto di voto. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea nei limiti di cui all'art.</p>	<p>oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>a) approva la Relazione previsionale e programmatica;</p> <p>b) delibera in ordine a specifici oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti all'esame del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) approva, contestualmente al bilancio di esercizio, la Relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società;</p> <p>L'Assemblea Ordinaria delibera, inoltre, su ogni altra materia alla stessa riservata dalla Legge.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 18</u> <u>(Collegio Sindacale)</u></p> <p><u>18.1</u> I soci nominano un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore può non essere fatta se la legge lo consente. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.</p> <p>Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.</p> <p><u>18.2</u> I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto della normativa vigente in tema di equilibrio dei generi, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p><u>18.3</u> Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, verificatisi i presupposti di legge, del controllo legale dei conti della Società.</p> <p><u>18.4</u> I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità</p>
---	---

<p>2372 del Codice Civile e la relativa documentazione è conservata dalla Società. In caso di pegno o usufrutto, in ogni caso, il diritto di voto spetta al socio</p>	<p>per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.</p>
<p>18.4 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con i quorum previsti o richiamati dal precedente Articolo 18.</p>	<p>18.5 Il Collegio sindacale ed il soggetto che esercita l'attività di revisione comunicano senza indugio alla Provincia di Savona le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmettono i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione.</p>
<p>18.5 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza ovvero in caso di impedimento di tali soggetti, da persona designata dagli intervenuti a maggioranza. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, designato dagli intervenuti, che può anche essere non Socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.</p>	
<p>18.6 È inoltre consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, di scambiarsi i documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.</p>	
<p>18.7 L'Assemblea deve in ogni caso essere convocata ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la Società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Titolo V</u> <u>Recesso ed esclusione del Socio</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 19</u> <u>(Diritto di recesso del Socio)</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 (Collegio Sindacale)</p>	<p>19.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 11.1, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino:</p>
<p>19.1 I soci <i>possono nominare</i> un organo di controllo avente i requisiti di legge, monocratico oppure composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, e/o un revisore. <i>La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi</i></p>	<p>a) il cambiamento dell'oggetto sociale; b) il cambiamento del tipo di società; c) una fusione o scissione; d) la revoca dello stato di liquidazione;</p>

<p><i>previsti dalla legge. Se non è diversamente determinato dalla legge o dall'assemblea, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.</i></p> <p>Le riunioni dell'organo di controllo possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di essere compiutamente informati.</p> <p>19.2 I sindaci sono nominati dall'Assemblea nel rispetto <i>delle normative di equilibrio dei generi</i>, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.</p> <p>19.3 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis CC e, verificatisi i presupposti di legge, del controllo legale dei conti della Società.</p> <p>19.4 I Soci, sentito il parere del Collegio Sindacale, possono attribuire il controllo legale dei conti della Società a un revisore unico o a una società di revisione. In tal caso il Collegio Sindacale è sollevato dalla relativa responsabilità per la durata dell'incarico del revisore o società di revisione.</p>	<p>e) il trasferimento della sede della Società all'estero;</p> <p>f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione;</p> <p>g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;</p> <p>h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto.</p> <p>19.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario.</p> <p>19.3 La comunicazione del recesso, motivata in relazione ai punti a-h, deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui al comma 19.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere.</p> <p>19.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso, a tal fine, è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.</p> <p>19.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla</p>
---	---

loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.

19.6 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 19 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.

19.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.

19.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.

Articolo 20 **(Esclusione del Socio)**

Titolo V **Recesso e Esclusione del Socio**

Articolo 20 **(Diritto di recesso del Socio)**

20.1 Oltre che negli altri casi inderogabilmente previsti dalla legge e nel presente Statuto e fermo restando quanto previsto dal precedente *Articolo 14.1*, il diritto di recesso sorge in capo ai Soci dissenzienti o assenti in sede di adozione delle decisioni sociali che determinino:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;

20.1 Il Socio può essere escluso dalla Società:
a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;
c) qualora non sia partecipato integralmente da enti locali.

20.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero

<p>c) una fusione o scissione; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) il trasferimento della sede della Società all'estero; f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o l'introduzione di nuove cause di esclusione, o la modifica sostanziale dei criteri di valorizzazione della quota oggetto di recesso o di liquidazione in sede di esclusione; g) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo; h) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei particolari diritti attribuiti ai Soci ai sensi del presente Statuto;</p>	<p>legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospendere l'esecuzione.</p>
<p>20.2 Il recesso può essere esercitato solo con riferimento a tutte le quote dal Socio recedente detenute a pieno titolo e a titolo di usufruttuario.</p>	<p>20.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.</p>
<p>20.3 La comunicazione del recesso deve essere inviata alla Società con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire alla Società entro 30 (trenta) giorni dall'adozione della relativa decisione di cui all'Articolo 20.1. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio recedente, il domicilio del recedente designato per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso e l'entità della quota rispetto alla quale si intende recedere.</p>	<p>20.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 20.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso</p>
<p>20.4 Il Socio che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di recesso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della dichiarazione di recesso del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la</p>	<p>20.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 20.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso</p>

<p>Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.</p>	<p>è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.</p>
<p>20.5 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi.</p>	<p>20.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.</p>
<p>20.6 A tal fine, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai Soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso e ad offrire in vendita, in nome e per conto del Socio recedente, la quota per cui è stato esercitato il recesso, precisando il prezzo della quota – pari al valore determinato secondo quanto disposto dal presente Articolo 20 – ed il termine per il suo pagamento. Per la vendita si applicano le regole per l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'Articolo 9 del presente Statuto.</p>	
<p>20.7 I Soci devono comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio receduto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Società dell'intenzione del Socio di recedere. Qualora l'offerta venga accettata da più Soci, la quota del Socio recedente è attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale.</p>	
<p>20.8 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto a causa dell'accoglimento dell'eventuale opposizione dei creditori sociali alla riduzione del capitale sociale, la Società viene posta in liquidazione.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Titolo VI</u> <u>Bilancio, Scioglimento della Società</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 21</u> <u>(Bilancio)</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 21 (Esclusione del Socio)</p>	<p>21.1 Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio di esercizio e alla relazione sul governo societario, contenente specifici programmi sulla valutazione del rischio di crisi aziendale e gli altri strumenti di governo societario adottati dalla Società.</p>
<p>21.1 Il Socio può essere escluso dalla Società: a) qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;</p>	

<p>b) qualora venga dichiarato interdetto o inabilitato;</p> <p>c) qualora non sia partecipato integralmente da enti locali.</p>	<p>Nel bilancio devono essere indicate le partecipazioni in altre società.</p>
<p>21.2 La decisione di esclusione del Socio spetta ai Soci all'unanimità, non computandosi nel numero il Socio escluso. L'esclusione non può più essere deliberata qualora siano trascorsi 190 (centonovanta) giorni dal momento in cui si sono verificate le circostanze che l'avrebbero legittimata, o dalla data in cui dette circostanze sono conosciute dalla Società. La decisione di esclusione deve essere notificata al Socio escluso. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del Socio escluso, la motivazione dell'esclusione e l'entità della quota rispetto alla quale opera l'esclusione. Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del Socio, questi può fare opposizione dinanzi al Tribunale, che può sospendere l'esecuzione.</p>	<p>21.2 Il bilancio di esercizio, redatto dagli Amministratori, unitamente alla relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione ed alla relazione del Collegio sindacale e la relazione dell'organo di revisione è presentato all'Assemblea per l'approvazione.</p>
<p>21.3 Il Socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Questo è determinato tenendo conto del valore di mercato al momento della decisione di esclusione. I Soci si danno convenzionalmente atto che il valore di mercato della quota oggetto di rimborso è determinato con riferimento al valore pro-quota del patrimonio netto risultante da un bilancio straordinario, redatto e valutato secondo i criteri legali al momento della decisione di esclusione del Socio, al netto degli utili distribuiti successivamente alla data di riferimento di detto bilancio straordinario e dei conferimenti ancora dovuti al momento dell'esclusione. In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale del luogo dove ha sede la Società su istanza della parte più diligente. L'istanza di nomina dell'esperto costituisce prova della mancanza di accordo sul valore da rimborsare.</p>	<p>21.3 La proposta di bilancio, completa di Nota integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere trasmessa al Collegio Sindacale, e all'Organo di revisione legale dei conti, almeno 30 giorni prima dell'approvazione. Il Collegio Sindacale e l'Organo di revisione, hanno quindici giorni di tempo dal ricevimento della proposta per la redazione ed il deposito della propria Relazione.</p>
<p>21.4 Il Consiglio di Amministrazione, offre in vendita l'intera quota del Socio escluso agli altri Soci in proporzione alla loro partecipazione. La vendita è effettuata in nome e per conto del Socio escluso agli altri Soci proporzionalmente alla loro partecipazione, oppure a un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. I Soci devono</p>	<p>21.4 Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e dell'Organo di revisione legale dei conti dovranno essere depositati presso la sede sociale ed ivi tenuti a disposizione dei soci.</p>
<p><u>Articolo 21-bis</u> <u>(Utili)</u></p>	
<p>Gli utili dell'esercizio verranno destinati nel modo seguente:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - il cinque per cento alla riserva legale; - il residuo a favore delle riserve straordinarie per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali. 	
<p><u>Articolo 22</u> <u>(Scioglimento della Società)</u></p>	
<p>22.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.</p>	
<p>22.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.</p>	
<p>22.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:</p>	

<p>comunicare alla Società la loro intenzione di acquistare la quota del Socio escluso o il nominativo del terzo acquirente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al presente Articolo 21.4. Se la vendita non può avere luogo per mancanza di acquirenti, il Socio viene liquidato trattenendo quanto eventualmente conferito dal medesimo. Qualora non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante utilizzo di riserve, la Società viene posta in liquidazione. In nessun caso è ammesso il rimborso della partecipazione del Socio escluso mediante riduzione del capitale sociale.</p>	<p>a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori; b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società; c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.</p>
<p>21.5 L'esclusione ha effetto al momento del rimborso delle partecipazioni del Socio escluso, che deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione dell'esclusione.</p>	<p>22.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese.</p>
<p style="text-align: center;">Titolo VI Bilancio, Scioglimento della Società</p> <p style="text-align: center;">Articolo 22 (Bilancio)</p>	<p>22.5 Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.</p>
<p>Gli esercizi sociali hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. <i>Alla fine di ogni esercizio si procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.</i></p>	<p>22.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 23 (Scioglimento della Società)</p>	<p>22.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u> <u>(Rinvio)</u></p>
<p>23.1 La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.</p>	<p>Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.</p>
<p>23.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino alla consegna ai liquidatori dei libri sociali, il Consiglio di Amministrazione conserva il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.</p>	
<p>23.3 Contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, i Soci:</p>	

- a) determinano il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento in caso di pluralità di liquidatori;
- b) nominano i liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) stabiliscono i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determinano i poteri dei liquidatori con particolare riguardo alla cessione dell'azienda, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi e agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami in funzione del migliore realizzo.

23.4 La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri devono essere iscritte nel registro delle imprese.

23.5 Avvenuta tale iscrizione, i membri del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

23.6 Alla fine di ogni esercizio sociale i liquidatori redigono il bilancio a norma di legge.

23.7 Compiuta la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale indicando la parte spettante a ciascun Socio nella divisione dell'attivo. Per quanto non espressamente previsto si applicano gli articoli da 2484 a 2496 del Codice Civile.

Articolo 24 (Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti patti si richiamano le norme del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.